



**A PROPOSITO DEL BILANCIAMENTO TRA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE POLITICA ED
ESERCIZIO DI FUNZIONI GIURISDIZIONALI.**

NOTA A SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 170/2018*

di Marco Mandato**

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Con ordinanza del 28 luglio 2017, iscritta al n. 155 del registro ordinanze e pubblicata della prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale n. 45, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura sollevava questione di legittimità costituzionale avverso l'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 109/2006, recante “*Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della*

* Contributo sottoposto a *double blind peer review*.

** Dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale – Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate presso l'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'.

legge 25 luglio 2005, n. 150”, ritenendolo in contrasto con gli articoli 2, 3, 18, 48 e 49 Cost. In particolare, la disposizione contestata configura come illecito disciplinare “l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici [...] che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato”¹.

Il procedimento² prendeva avvio dall’esercizio dell’azione disciplinare promossa dal Procuratore generale della Corte di Cassazione nei confronti di un Magistrato attualmente collocato in aspettativa perché eletto Presidente della Regione Puglia al quale veniva contestata la commissione di illeciti disciplinari e, di conseguenza, la violazione dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto in commento per aver assunto le cariche di Segretario regionale e Presidente del Partito democratico della Regione Puglia e aver presentato la propria candidatura alla Segreteria nazionale dello stesso³. Il Procuratore generale rilevava che, nonostante la titolarità di cariche amministrative di natura elettiva non implichi per legge l’iscrizione formale ad una forza politica, lo Statuto del Partito democratico ‘*impone*’ la stessa per l’espletamento dei mandati elettorali. In questo modo e, in considerazione della partecipazione sistematica e continuativa alla vita del partito, la condotta del Magistrato eletto Presidente della Regione integrava gli elementi costitutivi dell’illecito disciplinare, violando la legge e compromettendo l’immagine di imparzialità e indipendenza degli esponenti dell’ordine giudiziario.

Riassumo brevemente la vicenda processuale sviluppatasi dinanzi alla Corte.

Nel proporre le proprie argomentazioni, la Sezione disciplinare⁴ del CSM sottolineava:

- a) che il caso affrontato dalla Corte con la statuizione in commento fosse diverso da quello trattato nella sentenza n. 224/2009⁵;

¹ Per una esauriente spiegazione della ratio costituzionale cfr. BORRÈ, G., voce *Art. 98*, in BRANCA, G., PIZZORUSSO, A., (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 1994, pp. 444 ss.; SAITTA, A., voce *Art. 98*, in BIFULCO, R., CELOTTO, A., OLIVETTI, M., *Commentario alla Costituzione*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 1019 ss.; COEN, L., voce *Art. 98*, in CRISAFULLI, V., PALADIN, L., BARTOLE, S., BIN, R., (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, Cedam, 2008, pp. 897 ss.; NICOTRA, I., *Riforma dell’ordinamento giudiziario: diritto di associazione e libertà di opinione dei magistrati*, in *Quad. cost.*, n. 1/2004, pp. 131 ss.

² Per un inquadramento generale cfr. BIONDI, F., *Può un magistrato essere eletto e, nel contempo, essere processato disciplinarmente per essersi iscritto ad un partito?* in *Quad. cost.*, n. 3/2017, pp. 606 ss.

³ In conseguenza della sentenza, il Presidente della Regione Puglia e Magistrato in aspettativa destinatario della pronuncia in commento, il 3 dicembre 2018 ha comunicato di non rinnovare più l’iscrizione al Pd.

⁴ Per un sintetico quadro degli orientamenti della Sezione disciplinari cfr. BIONDI, F., *Le attività politiche dei magistrati: alcune indicazioni dai giudici disciplinari*, in *Quad. cost.*, n. 2/2014, pp. 412 ss.

⁵ Nel caso di specie, riguardante il collocamento in aspettativa di un Magistrato per un’attività di consulenza tecnica a favore di una Commissione parlamentare, la Sezione disciplinare del Csm – sollevando la questione di legittimità costituzionale avverso art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 109/2006 – sosteneva

- b) la rilevanza dei diritti politici – che si assumono fondamentali – in virtù della libertà di esercitare in condizioni di eguaglianza la capacità elettorale passiva alla luce del combinato degli articoli 18 e 49 Cost.;
- c) che il Consiglio superiore della Magistratura svincolasse (e non vincola) da un regime autorizzatorio l'esercizio dei diritti politici e il cd. *ius ad officium*⁶;
- d) che il legislatore consentisse ai Magistrati di presentare la propria candidatura ed essere eletti nelle liste di partito;
- e) che sarebbe problematico coordinare una norma che vietasse l'iscrizione e la partecipazione sistematica e continuativa ai partiti e l'esercizio del diritto fondamentale di elettorato passivo.

Si costituiva parimenti il Magistrato destinatario della sanzione disciplinare eletto Presidente della Regione Puglia il quale, a propria difesa, evidenziava:

- a) come per prassi, i Magistrati fuori ruolo titolari di un mandato elettivo partecipassero all'attività dei partiti politici senza che ciò avesse mai condotto all'avvio di un procedimento disciplinare;
- b) come occorresse distinguere la situazione di un Magistrato collocato fuori ruolo per l'espletamento di un incarico tecnico da quella di un Magistrato posto in aspettativa per mandato elettorale;
- c) come fosse opportuno bilanciare le esigenze di imparzialità e indipendenza dei componenti l'ordine giudiziario e le libertà costituzionalmente garantite cui agli articoli 18 e 49 Cost.;
- d) come fosse indispensabile interpretare restrittivamente le ipotesi che limitano l'iscrizione ai partiti politici;
- e) come fosse coesistente il legame tra esercizio di un mandato politico legittimato dal voto elettivo con la titolarità di cariche dirigenziali nel

che il divieto formale e assoluto di iscrizione ai partiti politici per i Magistrati andrebbe oltre la nozione giuridica del termine "limitazioni", non bilanciando i diritti politici dei singoli con le esigenze di indipendenza e imparzialità dei Magistrati. Inoltre, evidenziava il rimettente, la disposizione censurata configgerebbe con il principio costituzionale di esercitare i diritti politici in condizioni di eguaglianza e con la libertà di associazione ex articolo 18 Cost. La Corte respingeva la questione di legittimità costituzionale. Pur sottolineando che tutti i Magistrati godono dei medesimi diritti di libertà dei cittadini, il Giudice delle leggi statuiva come sia opportuno che, in considerazione del ruolo e delle funzioni svolte, i Magistrati offrano garanzia di indipendenza e imparzialità, assicurando un'immagine di estraneità agli interessi dei partiti. Trattasi di una necessità rilevante in qualsiasi momento della vita professionale dei Magistrati, senza distinzione tra il collocamento in aspettativa per mandato politico da quello per compiti tecnici. Ciò, per rassicurare i cittadini che le attività di coloro che sono titolari di funzioni giurisdizionali non siano condizionata dalla volontà di favorire una forza politica piuttosto che un'altra. La Corte concludeva evidenziando come non si possano raffrontare il diritto di iscrizione ai partiti politici con quello di elettorato passivo essendo situazioni di ben diversa portata.

⁶ Per un ampio resoconto delle posizioni del Csm sull'elettività dei Magistrati cfr. TIRA, E., *Il Csm invita il legislatore a porre dei limiti alle candidature dei Magistrati alle elezioni politiche e amministrative*, in *Rivista Aic*, n. 1/2011.

partito. Ciò perché, in considerazione della strutturazione della rappresentanza politica, sarebbe impossibile scindere l'attività istituzionale dell'eletto dal gruppo politico di riferimento e ritenere che non si possa condividere l'indirizzo politico delineato dal partito nel quale sia coinvolto il titolare di un ufficio elettivo.

Nell'esporre le proprie argomentazioni, la Corte:

- a) poneva in risalto la necessità di salvaguardare indipendenza e imparzialità dei Magistrati, come regole deontologiche tali da ispirare qualsiasi comportamento che abbia un rilievo pubblico, in funzione delle funzioni esercitate e della qualifica ricoperta, sottintendendo – di conseguenza – la configurazione di specifici limiti all'esercizio dei diritti politici.
- b) sottolineava la necessità che i Magistrati non corrano il rischio di subire condizionamenti nella loro attività in virtù dell'iscrizione ai partiti e della partecipazione sistematica e continuativa all'attività degli stessi;
- c) differenziava il diritto di iscrizione ai partiti politici con quello di presentare la propria candidatura elettorale;
- d) riteneva che le limitazioni al diritto di iscrizione esprimano uno sfavore della Costituzione verso atteggiamenti suscettibili di evidenziare uno stabile collegamento con i partiti in modo da minare e compromettere – anche in modo apparente – indipendenza e imparzialità dei Magistrati, dal cui rispetto discenderebbe la fiducia della società nei confronti dell'ordinamento giudiziario⁷.

La decisione della Corte si pone in perfetta continuità con la precedente statuizione sul tema in commento. Nonostante il caso concreto – definito con la sentenza n. 224/2009 (v. *nota 5*) – sia diverso da quello in esame, ciò che rileva è la portata del principio della libertà di associazione dei Magistrati nonché modalità, forme e ampiezza della facoltà attribuita al legislatore di “stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati [...]” (articolo 98, comma terzo Cost.). Trattasi di una questione importante in quanto include riflessioni congiunte e parallele su principi costituzionalmente rilevanti quali l'associazionismo nei partiti politici – strumenti privilegiati della rappresentanza politica –, la capacità elettorale

⁶Analoghi rilievi nella costituzione dell'Avvocatura dello Stato la quale rilevava la legittimità della disposizione censurata in considerazione della necessità di salvaguardare indipendenza e imparzialità per i Magistrati, in connessione con la funzione esercitata; che i suddetti principi si porrebbero come regole deontologiche rilevanti in qualsiasi momento della vita professionale valendo – senza distinzione alcuna – per tutte le situazioni in cui i Magistrati non esercitano, per un dato periodo, le funzioni istituzionali loro proprie; che siffatto aspetto si giustificerebbe sia in considerazione della natura non illimitata dei diritti politici sia dalla possibilità consentita dal Costituente di introdurre limitazioni alla libertà di associazione politico-partitica.

passiva e l'esigenza di salvaguardare indipendenza e imparzialità dell'ordine giudiziario⁸.

Le argomentazioni della Corte affrontano tutti questi punti, attraverso ragionamenti tesi ad avvalorare un'interpretazione sistematica delle norme costituzionali di riferimento che trovano il loro ancoraggio allo specifico 'ruolo costituzionale' del Magistrato. Ciò è sottolineato nel momento in cui si richiamano le funzioni esercitate e la qualifica ricoperta. Il termine funzioni è stato ampiamente esaltato come si evince dall'analisi del 'considerato in diritto'. Esso viene impiegato complessivamente cinque volte e il Giudice delle leggi ne fa riferimento per ben due volte nel primo periodo del punto 4 del 'considerato in diritto' a distanza di quattro righe. Dai passaggi logici della sentenza, sembra emergere la preoccupazione di valorizzare lo status dei componenti l'ordine giudiziario che, identificando una posizione dell'individuo nella società la quale spiega riflessi all'interno della comunità di appartenenza, deve essere depurato da sospetti di condizionamento politico-partitico e da interferenze – quali l'iscrizione e la partecipazione sistematica e continuativa alla vita dei partiti politici – tali da ledere l'immagine dei Magistrati nei confronti della collettività.

In considerazione della suddetta posizione del Magistrato, la Corte si premura di sviluppare un ampio ragionamento che porti a cogliere l'essenzialità che indipendenza e imparzialità dei Magistrati vengano salvaguardate anche nella dimensione dell'immagine⁹ tale per cui la disposizione in commento si caratterizza come eccezionale e speciale, indubbiamente derogatoria rispetto alla regola generale della libertà di associazione politica. Per questo, potrebbe ritenersi che la Corte configuri l'articolo 3, comma 1, lettera h) del d. lgs. n. 109/2006 come una '*norma di pericolo*', atta ad evitare *ex ante*, in via cautelare e preventiva, comportamenti nocivi della credibilità dell'intera Magistratura a fronte di forme di partecipazione sistematica e continuativa e di legami stabili, formali con attori politicamente rilevanti atti a condizionare in una dinamica 'gerarchicamente' orientata i rapporti con i propri iscritti e privare di legittimità e legittimazione le stesse decisioni giurisdizionali, alimentando nella società civile un sospettoso sentimento di

⁸ Cfr. *ex multiis* TIRA, E., *Libertà di associazione e indipendenza/imparzialità del magistrato: un bilanciamento tra valori costituzionali*, in *Forum costituzionale*; DE SANTIS, V., *Iscrizione ai partiti politici, elettorato passivo e regime delle ineleggibilità per i magistrati nel (poco democratico) sistema dei partiti*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1/2018.

⁹ Cfr. in tal senso l'articolo 8 del Codice etico dei Magistrati a mente del quale "Il magistrato garantisce e difende, all'esterno e all'interno dell'ordine giudiziario, l'indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza. Nell'espletamento delle funzioni elettive in organi di autogoverno, centrale o periferico, opera senza vincolo di mandato rispetto all'elettorato e ai gruppi associativi. Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l'immagine".

parzialità e faziosità partigiana. Il Giudice delle leggi, dunque, ritiene preminente salvaguardare il prestigio¹⁰ del corpus giurisdizionale, senza che questo possa impedire ai Magistrati di esercitare il proprio diritto elettorale passivo; trattasi di situazioni diverse da quella dell'iscrizione ai partiti, in quanto ciò che sembra contare nel ragionamento della Corte è evitare che l'iscrizione e la partecipazione continuativa e sistematica inducano ad un'identificazione tra funzione giurisdizionale e orientamento politico-ideologico di uno specifico partito. Né, inoltre, l'iscrizione ai partiti preclude ai Magistrati un impegno politico. Difatti, la Corte ritiene legittima non una norma che impedisce la *mera partecipazione* – corollario della democraticità – ma forme di coinvolgimento giuridicamente qualificate – continuative e sistematiche – ritenute inopportune in considerazione della *figura costituzionale* del Magistrato e del suo status qualificato rispetto agli componenti della società. Ciò allo scopo di instaurare una sorta di “democrazia protetta”¹¹ della quale imparzialità e indipendenza dei Magistrati devono costituire espressione.

Nel commentare per primo la sentenza, Salvatore Curreri¹² – Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Kore di Enna – ha criticato la Corte di eccessivo formalismo nel momento in cui la stessa ha ritenuto che indipendenza e imparzialità di un Magistrato sarebbero compromesse a causa dell'iscrizione a un partito, mentre ciò non accadrebbe in caso di titolarità di un mandato elettivo in quanto la suddetta carica sarebbe al “servizio di tutti (la rappresentanza istituzionale, di cui all'art. 67 Cost.)”.

A dispetto di quest'analisi, sono dell'avviso che il principio di fondo della decisione è equilibrato perché risponde ad una concreta e sentita esigenza, pertanto apprezzabile e condivisibile. Le limitazioni ai diritti politici dei Magistrati sono necessarie e opportune sia per salvaguardare la credibilità di un potere dello Stato sia per non identificare politicamente esponenti del corpo giudiziario le cui decisioni sono suscettibili di incidere sulle libertà civili e politiche delle persone. Per questo, ai Magistrati deve essere imposto un rispettoso comportamento istituzionale improntato al massimo senso dello Stato che ne tuteli l'immagine neutrale ‘disegnata’ dal Costituente. Nella sua analisi, il Prof. Curreri sembrerebbe non prendere in considerazione due aspetti.

¹⁰ Da intendersi come “qualità propria del magistrato”, CAMERLENGO, Q., «Soltanto per diversità di funzioni? I magistrati ordinari tra carriera e prestigio», in *Quad. cost.*, n. 2/2014, p. 308.

¹¹ CLEMENTI, F., *La libertà di associazione in prospettiva comparata. L'esperienza costituzionale europea*, Padova, Cedam, 2018, p. 61.

¹² CURRERI, S., *Magistrati e politica: un equilibrio quasi impossibile*, 2018, in www.lacostituzione.info, reperibile al seguente link <http://www.lacostituzione.info/index.php/2018/07/28/magistrati-e-politica-un-equilibrio-quasi-impossibile/>

Anzitutto, bisogna osservare che il coinvolgimento del Magistrato – tutore della legge – in attività di natura politica deve essere ben calibrato e contenuto in precisi limiti formali i quali devono contribuire a rafforzarne – anche solo apparentemente – l’immagine imparziale e indipendente. Ciò per ragioni di opportunità istituzionale. L’iscrizione formale ad una specifica forza politica, così come la partecipazione costante alla vita di partito sono sinonimi di militanza attiva e coinvolgente, inadatte a chi è tenuto – per dovere costituzionale – anche semplicemente a presentarsi alla società civile distaccato da ideologie politiche. La neutralità formale – anche apparente – è necessaria perché contribuisce a dare sostanza al ruolo e alla funzione. Verrebbe da dire che, a volte, la forma è la sostanza di una democrazia funzionale e delle sue articolazioni.

Inoltre, come ha rilevato la Corte, è ragionevole distinguere il diritto di iscriversi ai partiti da quello di esercitare la propria capacità elettorale passiva. La libertà costituzionale di associarsi agli stessi non fa dell’iscrizione un diritto fondamentale; l’associazionismo, infatti, può esercitarsi anche con la partecipazione occasionale e saltuaria. Di contro, il diritto di elettorato passivo è senz’altro fondamentale. Lo stesso è espressione della sovranità popolare e del diritto dei cittadini “politicamente attivi” organizzati nel Corpo elettorale¹³ di concorrere all’organizzazione politica dello Stato, assumendo direttamente la titolarità di cariche pubbliche e perseguire il benessere collettivo a tutti i livelli di governo. L’articolo 51 Cost. impone a coloro che intendono accedere ai pubblici uffici o che aspirino a un mandato elettivo la titolarità di requisiti positivi e l’assenza di quelli negativi. Per questi ultimi sono note le cause di incandidabilità, ineleggibilità, e – con intensità minore, ma egualmente rilevante – quelle di incompatibilità. Di contro, tra i requisiti positivi sono solitamente ricompresi l’età, la cittadinanza e l’alfabetismo; non è prevista, invece, l’iscrizione formale alle associazioni partitiche, pur in considerazione del ruolo svolto dalle stesse¹⁴.

Il secondo aspetto attiene all’idea che il Magistrato eletto ma non iscritto a un partito possa salvaguardare la propria posizione di imparzialità e indipendenza. È vero, come fa capire il Prof. Curreri, che si tratta di una presunzione. Tuttavia, ritengo – ed è questo il punto fondamentale – che la non iscrizione a un partito

¹³ Cfr. LANCHESTER, F., *Il Corpo elettorale tra recessione del principio elettivo e ruolo delle Corti. Riflessioni sul caso italiano*, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, n. 1/2017, p. 1. Come viene ricordato, l’espressione Corpo elettorale non si rinviene in nessuna norma del periodo repubblicano. L’unico riferimento positivo è il Regio decreto n. 1993/1928 al cui articolo 46, n. 3 si disponeva che l’elezione dei deputati aveva luogo “con l’approvazione del Corpo elettorale”.

¹⁴ Cfr. la nota ordinanza n. 79/2006 della Corte costituzionale redatta dal Giudice Sabino Cassese. Il passaggio chiave è indubbiamente quello in cui si evidenzia “che [...] i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato ai fini dell’art. 134 Cost.”

rafforzi agli occhi dell'opinione pubblica la credibilità e l'immagine indipendente e imparziale del Magistrato anche se eletto nelle liste di un partito. Infatti, è molto più probabile che egli, pur essendo vicino a posizioni politiche, sia maggiormente propenso a distanziarsene rispetto ai militanti iscritti quando, in dissenso, non ne condivide più le posizioni. A ciò contribuirebbe anche il carattere forte e autorevole del singolo Magistrato prestato alla politica. In questo modo egli eserciterebbe pienamente il proprio mandato istituzionale senza alcun vincolo di partito, ma nell'interesse collettivo. E sarebbe maggiormente propenso, così, a salvaguardare la credibilità e l'immagine della propria figura di Magistrato pur nella titolarità di un mandato istituzionale di natura elettiva a prescindere dal livello di governo.

Pertanto, l'importanza del richiamo alla necessità di allontanare ogni sospetto anche sull'apparente immagine di imparzialità e indipendenza dei Magistrati deve costituire ulteriore elemento volto a differenziare gli stessi dai 'comuni' cittadini: infatti i suddetti principi costituzionali devono essere rispettati a prescindere dalla considerazione dinamica delle loro funzioni. Indipendenza, imparzialità e soggezione esclusiva dei giudici alla legge rappresentano principi che, in un giudizio di bilanciamento con valori altrettanto costituzionalmente tutelati, quali i diritti di contenuto politico, prevalgono perché attengono a beni supremi di primario rilievo costituzionale che coinvolgono l'interesse pubblico ad una corretta amministrazione della giustizia, fenomenologia del principio di legalità formale e sostanziale, rispetto al quale occorre maggior equilibrio nell'esercizio dei diritti politicamente rilevanti. Il rispetto dei citati principi deve essere declinato come un '*dovere continuo*' di essere indipendente e imparziale ogni qual volta il Magistrato pone in essere comportamenti pubblicamente rilevanti¹⁵. E ciò deve valere – per una questione di opportunità istituzionale – senza alcuna differenziazione tra il collocamento fuori ruolo per motivi tecnici e quello per motivi politici, in quanto, si ribadisce, il baricentro della disposizione censurata dichiarata costituzionalmente legittima è rappresentato esclusivamente dalla valenza costituzionale del ruolo del Magistrato che per la propria qualifica deve essere collettivamente immaginato 'inattaccabile' da formali legami *partiticamente rilevanti*. Questo obiettivo di rilievo costituzionale perseguito dal legislatore è pienamente condivisibile perché lo impongono il contesto e il tempo in cui viviamo che continua ad essere caratterizzato da frequenti

¹⁵ Cfr. punto 4 del considerato in diritto ove la Consulta parla di "ogni comportamento di rilievo pubblico" e il punto 5 del considerato in diritto ove viene ribadito che indipendenza e imparzialità – nella sostanza e nell'apparenza – costituiscono "requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato in ogni aspetto della sua vita pubblica".

tensioni tra politica e Magistratura¹⁶. La possibilità che i Magistrati, al termine del loro mandato elettivo, possano ritornare ad esercitare la propria attività istituzionale in seno alle aule giudiziarie, potrebbe alimentare sensazioni di solidi legami ideologici e sospetti di faziosità dei Magistrati medesimi nell'esercizio di funzioni giurisdizionali che coinvolgano il personale politico¹⁷.

La normativa sul divieto di iscrizione dei Magistrati ai partiti politici – suffragata dalla statuizione in commento – può essere vista come uno stimolo per quelli eletti di sforzarsi di ricercare – proprio in ragione del loro ruolo che ne impone un'immagine anche apparentemente *a-politica* in funzione della salvaguardia, concreta e astratta, dell'equilibrio tra poteri e della loro credibilità – un bilanciato e accettabile compromesso tra il legame con i partiti e l'esercizio del libero mandato. È palese, però, che offrire alla collettività un'immagine neutrale, in considerazione delle funzioni svolte, dipenda anche e soprattutto dalla sensibilità istituzionale del singolo Magistrato chiamato ad esercitare un mandato elettivo.

La decisione della Corte ora esaminata consente un ultimo breve spunto di riflessione che concerne gli aspetti propri della democrazia infrapartitica. Gli statuti delle principali forze politiche¹⁸, infatti, condizionano la candidatura e l'elettività nelle proprie liste a coloro i quali assumono lo status formale di iscritto; è evidente, pertanto, che, a fronte del divieto ex articolo 3, comma 1, lettera h) del d. lgs. n. 106/2009 per i Magistrati di iscriversi ai partiti, si verifica una discrasia regolatoria che incide sull'esercizio dei diritti politici in quanto, come sottolineato nelle righe precedenti (*v. supra*, p. 6), l'iscrizione a un partito non è prevista dalla legge come requisito positivo per la titolarità di un mandato elettivo. Tale contrasto suggerisce, ancora una volta, l'opportunità di una normativa eteronoma ad hoc per la regolazione pubblicistica degli aspetti concernenti la vita politica interna dei partiti

¹⁶ Sebbene esuli dal caso in commento, si può ricordare, a riprova di quanto sia teso il clima tra politica e Magistratura, ciò che è accaduto il 27 settembre 2018. Il Plenum del Consiglio superiore della Magistratura ha eletto con 13 voti favorevoli David Ermini – deputato del Partito democratico per due Legislature – alla carica di Vice-Presidente. A seguito di ciò, quest'ultimo chiedeva la sospensione dell'iscrizione formale dal Partito democratico per ragioni istituzionali. Si è da subito scatenata una forte [polemica](#) che ha coinvolto il Vice Premier Luigi Di Maio che dubitava dell'indipendenza dell'Ermini e il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede il quale ha dichiarato di aver preso “atto che all'interno del Csm c'è una parte maggioritaria di magistrati che ha deciso di fare politica”.

¹⁷ Su questo cfr. FERRI, G., *I magistrati e la politica: il problema del divieto di iscrizione ai partiti nella sentenza N. 224/2009 della Corte costituzionale*, in *Studium iuris*, n. 2/2010, pp. 136 ss.; ZACCARIA, A., *Le chiamate dirette dei Magistrati allo svolgimento di funzioni politiche*, in *Quad. cost.*, n. 2/2015, p. 427.

¹⁸ Cfr. l'articolo 14 dello Statuto del Partito democratico; l'articolo 3 dello Statuto del Movimento 5 Stelle; l'articolo 29 dello Statuto della Lega; l'articolo 6 dello Statuto di Forza Italia.

politici¹⁹ e una razionalizzazione coordinata e armonica delle regole sottese alla capacità elettorale passiva.

¹⁹ In tema cfr., per tutti, LANCHESTER, F., *Il problema del partito politico: regolare gli sregolati*, in *Quad. cost.*, n. 3/1988, pp. 487 ss.